

# CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 01 GIUGNO 2017

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **ACCONTO IMU 2017**

Si riepilogano in questa scheda i principali casi di versamento dell'acconto IMU 2017, in scadenza il 16 giugno 2017. Il calcolo si effettua sulla base delle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, risultanti dal Regolamento comunale pubblicato sul sito Internet del MEF, tenendo conto delle eventuali variazioni avvenute nel 2017 (come quelle relative alle destinazioni d'uso).

■ **ACCONTO TASI 2017**

Si riepilogano in questa scheda i principali casi di versamento dell'acconto TASI 2017, in scadenza il 16 giugno 2017.

■ **NOVITÀ MODELLO IRAP 2017**

Si riepilogano in questa scheda le principali novità del modello Irap 2017, che deve essere presentata entro il 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, quindi entro il 02.10.2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (in quanto il 30 settembre cade di sabato).

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

■ **LA DEDUCIBILITÀ DELL'IMU NEL MODELLO REDDITI 2017**

Nel modello Redditi 2017 (periodo d'imposta 2016), è possibile dedurre il 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito d'impresa o professionale. Nella nostra consueta rubrica, analizziamo la corretta compilazione del modello Redditi 2017 a tal fine.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

■ **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

■ **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

## SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 01.06.2017 AL 16.06.2017**

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

### OGGETTO: Acconto IMU 2017

Il **16 giugno 2017** scade il termine di pagamento dell'acconto IMU 2017: il calcolo si effettua sulla base delle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, risultanti dal Regolamento comunale pubblicato sul sito Internet del MEF. Il secondo acconto andrà versato entro il 16 dicembre 2017, a saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso con eventuale conguaglio sulla prima rata.

COME CALCOLARE L'ACCONTO IMU 2017	
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<p><b>Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile situato in Italia</b>, inclusi terreni ed aree fabbricabili.</p> <p><b>Il possesso dell'immobile deve essere a titolo di proprietà</b> o di altro diritto reale (come usufrutto, uso e abitazione).</p> <p><b>In caso di diritti di godimento, l'Imu deve essere pagata dal proprietario</b> o titolare di diritti reali sull'immobile. Pertanto sono tenuti a versare l'IMU anche i proprietari di immobili concessi in locazione/comodato.</p> <p><b>In caso di leasing, invece, l'IMU deve essere assolta dal locatario (l'utilizzatore)</b>, dalla stipula del contratto e per la durata dello stesso.</p> <p><b>Le abitazioni principali</b>, non di lusso, sono <b>esenti Imu</b>.</p> <p>Ricordiamo che <b>si considera abitazione principale</b> l'immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in <b>immobili diversi situati nello stesso comune</b>, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Invece, se ciascuno dei due coniugi è proprietario di un'abitazione in cui hanno residenza anagrafica e dimorano abitualmente e queste sono ubicate in <b>comuni diversi</b>, possono fruire, ciascuno per la propria abitazione, delle agevolazioni per l'abitazione principale.</p> <p>Per individuare quali abitazioni principali sono soggette o meno all'imposta, occorre ricordare che:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>è abitazione di lusso quella di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.</b> In questo caso, se si tratta di abitazione principale, si applica l'IMU e la detrazione di 200 Euro, che il Comune può aumentare fino all'azzeramento dell'imposta. Le relative pertinenze<sup>1</sup> godono delle agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale (l'ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU);</li> <li>◆ <b>l'abitazione principale non di lusso</b> è quella con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, ed è <b>esente IMU</b>. Le relative pertinenze godono delle agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale (l'ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale non gode delle agevolazioni legate all'abitazione principale).</li> </ul> <p><b>Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IM.</b> Alcuni casi sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):</p>
	<b>EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DALLA LEGGE</b>
<b>1</b>	<b>unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,</b> adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, <b>incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari,</b> anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
<b>2</b>	<b>fabbricati di civile abitazione</b> destinati ad <b>alloggi sociali</b> ex DM 22.4.2008
<b>3</b>	<b>casa coniugale assegnata all'ex coniuge</b> a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
<b>4</b>	<p><b>unico immobile,</b> iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, <b>non concesso in locazione, posseduto dal personale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>in servizio</b> permanente appartenente alle <b>Forze armate e alle Forze di polizia</b> ad <b>ordinamento militare;</b></li> <li>✓ <b>dipendente delle Forze di polizia</b> ad <b>ordinamento civile;</b></li> <li>✓ del <b>Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;</b></li> <li>✓ appartenente alla <b>carriera prefettizia;</b></li> </ul> <p>per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p>
<b>5</b>	<p><b>la sola unità immobiliare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>posseduta da cittadini italiani: non residenti</b> in Italia; <b>iscritti all'AIRE</b></li> </ul>

<sup>1</sup> Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. Quindi nel caso di due pertinenze, entrambe di categoria C/6, ad esempio, solo una potrà essere assimilata all'abitazione principale.

	<p>(Anagrafe degli italiani residenti all'estero); <b>già pensionati</b> nei rispettivi paesi di residenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;</li> <li>✓ <b>a condizione che non risulti locata</b> o data in comodato d'uso.</li> </ul>
	<b>EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DAL COMUNE</b>
<b>1</b>	<p><b>unità immobiliare posseduta</b> a titolo di proprietà o usufrutto <b>da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari</b>, purché non locata</p>
	<p>Sono inoltre <b>esenti dall'IMU</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fabbricati rurali strumentali</b> (art. 9 comma 3-bis D.L. 557/93);</li> <li>◆ <b>immobili merce</b>, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;</li> <li>◆ fabbricati classificati o classificabili nel <b>gruppo catastale E</b> (stazioni, ponti, fari ecc...);</li> <li>◆ <b>immobili di enti non commerciali</b>, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;</li> <li>✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);</li> </ul> </li> <li>◆ <b>fabbricati colpiti dagli eventi sismici</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);</li> <li>✓ del 2012 dell'Emilia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2017);</li> <li>✓ del 24.08.2016 dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l'esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020).</li> </ul> </li> </ul> <p>Per quanto riguarda i terreni agricoli, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'esenzione per quelli <b>posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali</b> iscritti nella previdenza agricola, <b>indipendentemente dalla loro ubicazione</b>. Inoltre, ha modificato nuovamente la disciplina relativa ai <b>terreni agricoli situati in area di montagna o collina</b>, prevedendo il <b>ritorno ai criteri stabiliti con C.M. 9/1993</b>. Per stabilire se un terreno ricade in un'area di montagna o collina bisogna pertanto fare riferimento alla Circolare 9/1993, che suddivide i terreni secondo questi parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente;</li> <li>◆ quelli in cui, accanto al comune, è riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.</li> </ul>

	<p>Sono poi <b>esenti Imu anche i terreni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale</b>, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;</li> <li>◆ <b>ubicati nelle isole minori</b> (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).</li> </ul> <p>Con interrogazione a risposta immediata in commissione 5/08570 Camera, è stato chiarito che <b>i terreni incolti e gli orti devono essere anch'essi considerati "terreni agricoli"</b>, e seguono le regole di tutti gli altri terreni. Saranno pertanto esenti laddove ricadano in un Comune montano ai sensi della circolare 9/1993, altrimenti richiedono il versamento Imu. L'interpretazione fornita è in linea con l'intervento della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7369 dell'11 maggio 2012 (in materia di Ici).</p>												
<b>BASE IMPONIBILE</b>	<p>La <b>base imponibile IMU</b> si calcola assumendo come <b>valore dell'immobile la rendita catastale</b> risultante all'inizio del periodo, <b>rivalutata del 5%</b>, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:</p>												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CATEGORIA CATASTALE</th> <th style="width: 40%;">MULTIPLICATORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>GRUPPO A (ESCLUSO A/10)</b></td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">160</td> </tr> <tr> <td>CATEGORIE C/2, C/6 E C/7</td> </tr> <tr> <td><b>GRUPPO B</b></td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">140</td> </tr> <tr> <td>CATEGORIE C/3, C/4 E C/5</td> </tr> <tr> <td>CATEGORIE A/10 E D/5</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">80</td> </tr> <tr> <td><b>GRUPPO D (ESCLUSO D/5)</b></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">65</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORIA CATASTALE	MULTIPLICATORE	<b>GRUPPO A (ESCLUSO A/10)</b>	160	CATEGORIE C/2, C/6 E C/7	<b>GRUPPO B</b>	140	CATEGORIE C/3, C/4 E C/5	CATEGORIE A/10 E D/5	80	<b>GRUPPO D (ESCLUSO D/5)</b>	65
	CATEGORIA CATASTALE	MULTIPLICATORE											
	<b>GRUPPO A (ESCLUSO A/10)</b>	160											
	CATEGORIE C/2, C/6 E C/7												
	<b>GRUPPO B</b>	140											
	CATEGORIE C/3, C/4 E C/5												
	CATEGORIE A/10 E D/5	80											
<b>GRUPPO D (ESCLUSO D/5)</b>	65												
<p>La <b>base imponibile è ridotta al 50% per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>gli immobili di interesse storico artistico;</b></li> <li>◆ <b>i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati</b>, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</li> </ul> <p><b>Dal 2016</b> è stata introdotta la <b>riduzione</b> della base imponibile Imu <b>del 50%</b> per gli <b>immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado</b>. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) <b>che la utilizzano come abitazione principale</b> a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il contratto sia registrato;</li> <li>◆ il comodante: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;</li> <li>✓ risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per fruire dell'agevolazione, inoltre, <b>il comodante deve presentare la dichiarazione IMU</b> che attesti il possesso dei requisiti richiesti (per il 2017 entro il 30.06.2018).</p>													

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche la **riduzione del 25% dell'aliquota Imu** deliberata dal Comune, nel caso di **immobili locati a canone concordato**, di cui alla L. 431/98. Pertanto, se ad esempio l'aliquota ordinaria fosse del 10,6‰, e quella deliberata per i contratti a canone concordata fosse dell'8‰, l'aliquota da applicare sarebbe del 6‰.

Dal 2016 per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (gruppi catastali D ed E) la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che tenga conto del suolo, delle costruzioni e anche delle impiantistiche strutturalmente connesse, esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

A tal fine i soggetti interessati devono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA).

Per i **fabbricati di categoria D privi di rendita**, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM per il 2016 il Dm è quello del 14.04.2017.

Per i **fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione**, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

**Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre aumentare il reddito dominicale 25% e moltiplicato per 135. Per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è prevista ora l'esenzione, indipendentemente dalla loro ubicazione.** Con la Legge di Stabilità 2016, infatti:

- ◆ è stata abrogata la disposizione del comma 5 dell'art. 13 del D.l. 201/2011 che prevedeva il moltiplicatore di 75, anziché 135, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- ◆ il comma 8-bis dell'art. 13 del D.l. 201/2011 che prevedeva riduzioni Imu diverse a seconda del valore della base imponibile, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare **il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2017.**

Ai fini del calcolo della base imponibile occorre ricordare che l'Imu è dovuta per l'anno stesso in cui si effettua il pagamento, con riferimento ai mesi in cui si è protratto il possesso, considerando **per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni** (non si considera, invece, il mese in cui il possesso si è protratto per meno di 15

	giorni).	
<b>ALIQUOTE IMU</b>	<b>Le aliquote IMU sono generalmente:</b>	
	<b>ALIQUOTA RIDOTTA</b>	<b>4‰</b>
	<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>	<b>7,6‰</b>
	<p>Visto che i Comuni hanno la possibilità di aumentare o diminuire le aliquote, e introdurre eventuali detrazioni o riduzioni per particolari situazioni, per non incorrere in errori <b>è necessario sempre verificare le delibere comunali, pubblicate sul sito internet del MEF.</b></p>	
<b>VERSAMENTO</b>	<p><b>L'IMU deve essere versata generalmente in due rate di pari importo (50%)<sup>2</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>la prima</b> (di acconto) <b>entro il 16.6;</b></li> <li>◆ <b>la seconda</b> (a saldo) <b>entro il 16.12;</b></li> <li>◆ oppure in un'<b>unica soluzione entro il 16.6</b> (tale versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni IMU per l'anno in corso fino ad ottobre, con il rischio quindi di dover poi effettuare un conguaglio più alto a dicembre).</li> </ul> <p>Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>L'acconto, entro il prossimo 16 giugno, deve essere calcolato <b>utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente</b>, risultanti dal Regolamento comunale pubblicato sul sito internet del Mef al seguente indirizzo:</p>	
	<p><a href="http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitale/IUC_newDF/sceltaregione.htm">http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitale/IUC_newDF/sceltaregione.htm</a></p>	
	<p><b>Ai fini dell'acconto si deve tuttavia tener conto di eventuali variazioni</b>, come ad esempio la modifica dell'utilizzo dell'immobile (2016 per esempio "a disposizione" e 2017 "abitazione principale").</p>	
	<p><b>Il versamento è effettuato con il mod. F24</b> utilizzando i seguenti codici tributo:</p>	
	<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>TIPO DI IMMOBILE</b>
<b>3912</b>	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9)</b>	<b>COMUNE</b>

<sup>2</sup> Il fatto che le rate debbano essere di pari importo significa che, se ad esempio, l'immobile è stato acquistato il 1° aprile 2016, l'IMU prima va calcolata per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2016, e poi va diviso l'importo per due. Non sarebbe corretto, invece, calcolare l'acconto relativo alla prima rata versando il tributo solo con riferimento ai mesi da aprile-giugno 2016).



	<b>3914</b>	<b>TERRENI</b>	COMUNE
	<b>3916</b>	<b>AREE FABBRICABILI</b>	COMUNE
	<b>3918</b>	<b>ALTRI FABBRICATI</b>	COMUNE
	<b>3925</b>	<b>IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D</b>	STATO
	<b>3930</b>	<b>IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D (EVENTUALE INCREMENTO DI ALIQUOTA DA PARTE DEL <b>COMUNE</b>)</b>	COMUNE
<p><b>Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'Imu si riferisce</b>, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune". In caso di versamento effettuato a favore di un comune errato, occorre comunicare l'errore ai comuni interessati e questi provvederanno a regolarizzare la posizione del contribuente.</p> <p>Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso mod. F24 è possibile compilare più righe, versando l'Imu per più immobili, ubicati in comuni diversi.</p> <p>L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel mod. F24, non va compilata.</p> <p><b>E' possibile, in alternativa, usare il mod. F24 semplificato</b> (per i soggetti non titolari di partita Iva) e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il <b>codice "EL"</b>.</p> <p><b>Il pagamento</b> dovrà essere effettuato <b>all'unità di euro</b>, pertanto <b>con arrotondamento</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>per difetto</b>, se la frazione è ≤ a 49 centesimi;</li> <li>◆ <b>per eccesso</b>, se la frazione è &gt; a 49 centesimi;</li> </ul> <p>per ciascun rigo del Modello F24.</p> <p><b>L'ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza</b> l'importo minimo non può essere inferiore a <b>12 euro</b>, considerando l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta nell'anno.</p> <p><b>In alternativa</b> è possibile effettuare il versamento con <b>bollettino di c/c/p</b>, indicante il <b>numero</b> di c/c <b>"1008857615"</b>, valido per tutti i Comuni. Nel caso in cui si utilizzi il bollettino bisogna ricordare che si può indicare un solo codice Comune per bollettino, quindi <b>se si hanno più immobili</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>in comuni diversi, bisogna utilizzare tanti bollettini quanti sono i comuni;</b></li> <li>◆ nello stesso comune, è possibile versare l'Imu con lo stesso bollettino.</li> </ul> <p>L'Imu <b>deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario</b> in base alla quota di possesso. Ogni possessore è</p>			



	responsabile della propria obbligazione tributaria.
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

**OGGETTO: Acconto TASI 2017**

La **TASI è la componente della IUC** (imposta unica comunale) **legata ai servizi**, in particolare quelli **indivisibili del Comune**.

Entro il 16 giugno 2017 va versata la prima rata di acconto, dovuta per il 2017.

Si riepilogano di seguito le informazioni più importanti per il calcolo e il versamento della TASI, ricordando fin da subito che quest'anno la normativa non ha subito modifiche rispetto a quella dell'anno scorso.

COME CALCOLARE L'ACCONTO TASI 2017	
<b>IMMOBILI TASSATI</b>	<p><b>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili.</b></p> <p>Sono <b>esclusi i terreni agricoli</b> e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP.</p> <p><b>Dal 2017 sono escluse anche le abitazioni principali</b>, ad eccezione di quelle di lusso. Per poter usufruire dell'esenzione dal pagamento della TASI, l'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non deve essere "di lusso"</b> (quindi non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9);</li> <li>◆ <b>deve essere adibito ad abitazione principale</b>, come definita ai fini IMU, <b>dal possessore oppure dall'utilizzatore</b>, nelle ipotesi di immobile dato in comodato o locazione. In quest'ultimo caso, se l'immobile costituisce abitazione principale per il detentore, <b>la TASI è dovuta soltanto dal proprietario</b>, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90%, se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto.</li> </ul> <p><b>L'esenzione si estende anche alle pertinenze</b> dell'abitazione principale come definite ai fini IMU, <b>e ai casi di assimilazione</b> all'abitazione principale:</p>
	<b>EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DALLA LEGGE</b>
	<p style="text-align: center;"><b>1</b></p> <p><b>unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa</b>, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, <b>incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari</b>, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p>

	<b>2</b>	<b>fabbricati di civile abitazione</b> destinati ad <b>alloggi sociali</b> ex DM 22.4.2008
	<b>3</b>	<b>casa coniugale assegnata all'ex coniuge</b> a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
	<b>4</b>	<p><b>unico immobile</b>, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, <b>non concesso in locazione, posseduto dal personale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>in servizio</b> permanente appartenente alle <b>Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;</b></li> <li>✓ <b>dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;</b></li> <li>✓ del <b>Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;</b></li> <li>✓ appartenente alla <b>carriera prefettizia;</b></li> <li>✓ per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</li> </ul>
	<b>5</b>	<p><b>la sola unità immobiliare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>posseduta da cittadini italiani: non residenti</b> in Italia; <b>iscritti all'AIRE</b> (Anagrafe degli italiani residenti all'estero); <b>già pensionati</b> nei rispettivi paesi di residenza;</li> <li>✓ posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;</li> <li>✓ <b>a condizione che non risulti locata</b> o data in comodato d'uso.</li> </ul>
	<b>EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DAL COMUNE</b>	
	<b>1</b>	<p><b>unità immobiliare posseduta</b> a titolo di proprietà o usufrutto <b>da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari</b>, purché non locata</p>
<p><b>Non sono soggetti a TASI, inoltre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>gli immobili di enti non commerciali</b>, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;</li> <li>✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);</li> </ul> </li> <li>◆ <b>fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</b></li> <li>◆ <b>fabbricati destinati ad usi culturali</b> (art. 5-bis DPR 601/73) <b>e all'esercizio del culto;</b></li> <li>◆ <b>i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggi e bivacchi.</b></li> </ul> <p><b>Il comune può deliberare riduzioni/esenzioni per alcune fattispecie</b> elencate all'art. 1 comma 679 della Finanziaria 2014 come le abitazioni con unico occupante, quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; quelle occupate da soggetti che risiedono o dimorano all'estero per più di 6 mesi l'anno ecc...</p> <p><b>Il comune, inoltre, può disporre l'azzeramento dell'aliquota TASI per determinate categorie di immobili.</b></p>		

<b>SOGGETTI PASSIVI</b>	<p><b>La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari imponibili.</b></p> <p><b>In caso di pluralità di possessori o detentori</b>, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. <b>Ogni soggetto paga in base alla propria aliquota e alla propria condizione soggettiva.</b></p> <p>Come per l'IMU, anche per la TASI, <b>in caso di leasing, il soggetto passivo è il locatario</b> (colui che riceve in locazione il bene).</p> <p>Nel caso di <b>immobili concessi in locazione/comodato, dal 2016 occorre distinguere a seconda che si tratti di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>abitazione principale non di lusso</b>, in tal caso il detentore non è soggetto alla TASI. <b>Il soggetto passivo sarà il titolare del diritto reale</b>, nella percentuale stabilita dal comune, o in assenza il 90%;</li> <li>◆ <b>altra abitazione</b>, in questo caso l'inquilino(comodatario) è titolare di un'autonoma obbligazione e verserà la TASI nella misura fissata dal Comune compresa <b>fra il 10% e il 30% dell'imposta</b>. Se il Comune non ha fissato la percentuale, l'inquilino applicherà il 10%. <b>Il proprietario</b> (o titolare di altro diritto reale) è tenuto a corrispondere la <b>"restante parte" del tributo, dal 70 al 90%</b>.</li> </ul> <p>In caso di <b>immobile concesso in locazione/comodato</b> ci si trova di fronte a <b>due distinte e autonome obbligazioni</b>, questo comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'assenza di solidarietà</b> tra proprietario e occupante; questo significa che nel caso ad esempio di mancato pagamento da parte dell'inquilino, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento. Ognuno infatti è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. Il Comune quindi non può pretendere l'adempimento da una parte piuttosto che dall'altra;</li> <li>◆ <b>l'impossibilità</b> per i predetti soggetti di <b>"accordarsi" su quanto corrispondere</b>, poiché la misura del riparto tra di essi è fissata dal Regolamento comunale.</li> </ul> <p>In caso di <b>detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi</b> nel corso dell'anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore del locale a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p>														
<b>BASE IMPONIBILE</b>	<p><b>La base imponibile</b> della TASI è la stessa di quella prevista per l'IMU, ossia il <b>valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CATEGORIA CATASTALE</th> <th style="text-align: center;">MOLTIPLICATORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>A (TRANNE A/10)</b></td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>C/2 C/6 C/7</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>GRUPPO B</b></td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>CATEGORIE C/3, C/4 E C/5</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>CATEGORIE A/10 E D/5</b></td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>C/1</b></td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>GRUPPO D (ESCLUSO D/5)</b></td> <td style="text-align: center;">65</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE	<b>A (TRANNE A/10)</b>	160	<b>C/2 C/6 C/7</b>	<b>GRUPPO B</b>	140	<b>CATEGORIE C/3, C/4 E C/5</b>	<b>CATEGORIE A/10 E D/5</b>	80	<b>C/1</b>	55	<b>GRUPPO D (ESCLUSO D/5)</b>	65
CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE														
<b>A (TRANNE A/10)</b>	160														
<b>C/2 C/6 C/7</b>															
<b>GRUPPO B</b>	140														
<b>CATEGORIE C/3, C/4 E C/5</b>															
<b>CATEGORIE A/10 E D/5</b>	80														
<b>C/1</b>	55														
<b>GRUPPO D (ESCLUSO D/5)</b>	65														

	<p>Si ricorda, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>per i fabbricati di interesse storico artistico, e per quelli inagibili/inabitabili</b> e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, <b>la base imponibile va ridotta al 50%;</b></li> <li>◆ <b>per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile,</b> fino alla data di ultimazione lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.</li> </ul> <p>Per l'unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore) è prevista una <b>riduzione della base imponibile Imu del 50%.</b> L'agevolazione si applica alle <b>unità immobiliari,</b> escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse <b>in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado</b> (genitori-figli) <b>che la utilizzano come abitazione principale</b> a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il contratto sia registrato</li> <li>◆ il comodante: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;</li> <li>✓ risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Dal 2016, gli immobili locati a canone concordato</b> di cui alla Legge n. 431/98, sono <b>sogetti all'aliquota TASI</b> stabilita dal comune <b>ridotta del 25%.</b></p>
<b>ALIQUOTE TASI</b>	<p><b>L'aliquota base dal 2017 è l'1‰. Il Comune,</b> tuttavia, <b>può con</b> specifica <b>delibera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ridurre l'aliquota</b> fino all'azzeramento;</li> <li>◆ <b>stabilirne un'altra</b> purché per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013. Ciò significa che per gli immobili che sono assoggettati all'aliquota IMU massima, la TASI non è di fatto applicabile. Per gli anni dal 2014 al 2017 l'aliquota TASI non può superare il 2,7 ‰.</li> </ul> <p>Dal 2014 al 2017 è stabilito che le aliquote Tasi possono essere ulteriormente aumentate dello 0,8 ‰, in deroga ai limiti sopra indicati, purché siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.</p> <p>Si ricorda, comunque, che per il 2017 i Comuni (salvo alcune eccezioni) non potranno aumentare il carico impositivo rispetto a quello risultante applicando le delibere del 2015</p> <p><b>Dal 2016 è ridotta all'1 per mille l'aliquota TASI dei fabbricati costruiti</b></p>

	<p><b>e destinati alla vendita</b> dall'impresa costruttrice (c.d. <b>beni merce</b>), fintanto che permanga tale destinazione, e gli stessi non siano locati<sup>3</sup>. I comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille, o diminuirla fino ad azzerarla.</p> <p>I <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> sono soggetti ad un'aliquota che <b>non può eccedere lo 0,1%</b>.</p> <p>L'imposta quindi si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota di riferimento, <b>e rapportata al periodo e alla percentuale di possesso</b>.</p> <p>Anche per la TASI, come per l'IMU, si considera per intero il mese in cui il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.</p>	
<b>VERSAMENTO</b>	<p>La <b>TASI</b> va versata in <b>due rate</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>16.6</b> a titolo di acconto sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;</li> <li>◆ e il <b>16.12</b> a titolo di saldo, sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre;</li> </ul> <p>è comunque <b>possibile versarla in unica soluzione entro il 16.6</b>. Ciò potrebbe essere conveniente se le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso sono più favorevoli. Tuttavia, tale versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni per l'anno in corso fino ad ottobre, con il rischio quindi di dover poi effettuare un conguaglio più alto a dicembre.</p> <p><b>La TASI si versa con modello F24, o con bollettino</b> di conto corrente postale. <b>L'importo va arrotondato all'unità di Euro</b>, e il <b>minimo da versare è pari a 12 €</b>, anche se ciascun comune può stabilire una soglia diversa.</p> <p>Se il versamento avviene con mod. F24 si utilizzano i seguenti <b>codici tributo</b>:</p>	
	<b>CODICE TRIBUTO</b>	<b>TIPO DI IMMOBILE</b>
	<b>3958</b>	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
	<b>3959</b>	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
	<b>3960</b>	AREE FABBRICABILI
	<b>3961</b>	ALTRI FABBRICATI
	<p><b>In alternativa è possibile usare l'apposito bollettino di c/c/p</b>, approvato con DM 23.5.2014, pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28.5.2014.</p> <p>Per assicurare la massima semplificazione, i Comuni dal 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>rendono disponibili i modelli precompilati su richiesta</b> del contribuente;</li> </ul>	

<sup>3</sup> Come precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con Risoluzione 11 dicembre 2013, n. 11, ai fini IMU (e, pertanto anche ai fini TASI), il concetto di "fabbricati costruiti" comprende anche i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), D.P.R. n. 380/2001 (principalmente restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia).

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>o procedono autonomamente all'invio</b> dei modelli stessi. Su questo punto l'IFEL ha chiarito, con nota del 12.05.2015, che <b>non sussiste alcun obbligo per i comuni di inviare i modelli precompilati</b>, e che <b>si tratta solo di una facoltà</b>.</li></ul> |
|--|---|

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

### **OGGETTO: Novità modello IRAP 2017**

Con il Provv. 31.1.2017, n. 22479, l'Agenzia delle Entrate, ha approvato il **Mod. Irap 2017** che dovrà essere utilizzato per la dichiarazione ai fini dell'Irap per l'anno d'imposta 2016.

Il Modello IRAP 2017 deve essere utilizzato per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2016, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

In base al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

In particolare:

- ◆ per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (fermi restando i termini previsti dall'articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);



- ◆ per i soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 3, il termine è fissato **nell'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.**

<b>NOVITA' MODELLO IRAP 2017</b>	
<b>SOGGETTI OBBLIGATI/ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE</b>	<p><b>Devono presentare</b> la dichiarazione Irap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d'impresa (articolo 55 del Tuir);</li> <li>◆ le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir);</li> <li>◆ gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo (descritto nell'articolo 56, comma 5 del Tuir) che tiene conto del numero dei capi allevati;</li> <li>◆ coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991);</li> <li>◆ le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;</li> <li>◆ le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);</li> <li>◆ gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;</li> <li>◆ gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;</li> <li>◆ le Amministrazioni pubbliche.</li> </ul> <p>Le persone fisiche non residenti sono tenute alla dichiarazione Irap se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.</p> <p>Sono invece <b>esonerati</b> dalla dichiarazione Irap:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno aderito al c.d. regime forfetario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190);</li> <li>◆ i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98);</li> <li>◆ gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>ESENZIONE SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA</b></p>	<p>Dal 2016, in forza delle modifiche introdotte dalla Stabilità 2016, sono <b>esclusi</b> da IRAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32, TUIR. Si noti che non rileva, per l'esenzione, che detti soggetti dichiarino o meno il reddito agrario;</li> <li>◆ le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (articolo 8, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227),</li> <li>◆ nonché le cooperative e relativi consorzi di cui all'art. 10, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le cooperative agricole, ovvero quelle che: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ effettuano la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci (ad esempio, caseifici, cantine vinicole, oleifici, etc.);</li> <li>○ allevano animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci (cd. "stalle sociali");</li> </ul> </li> <li>✓ le cooperative della piccola pesca, ovvero quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8, D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.</li> </ul> </li> </ul> <p>A seguito dell'esenzione introdotta per il settore agricolo e della pesca, nella Dichiarazione Irap 2017 periodo 2016 sono stati <b>eliminati i campi in cui andava specificato il valore della produzione soggetto all'aliquota riservata a quelle attività.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>DEDUZIONE FORFETTARIA PER I SOGGETTI DI MINORE DIMENSIONE</b></p>	<p>Un'altra novità, che ha interessato il modello Irap 2017, è stata <b>l'incremento dell'entità della deduzione forfetaria</b> fruibile, a scaglioni di valore della produzione, dai soggetti di <b>minore dimensione</b>.</p> <p>L'art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/1997 prevede una deduzione di tipo forfetario per tutti i soggetti passivi IRAP di minori dimensioni, il cui importo è fissato a seconda dell'ammontare della base imponibile IRAP (valore della produzione netta) realizzata nel periodo d'imposta considerato. Per la generalità dei soggetti, la citata deduzione forfetaria, dal 2014, è attribuita nelle misure di seguito riportate (come stabilite da ultimo dall'art. 1, comma 484, lett. b), Legge n. 228/2012):</p>

SCAGLIONI DI BASE IMPONIBILE	DEDUZIONE
fino a € 180.759,91	€ 8.000
da € 180.759,92 a € 180.839,91	€ 6.000
da € 180.839,92 a € 180.919,91	€ 4.000
da € 180.919,92 a € 180.999,91	€ 2.000

La lettera d-bis) del comma 4-bis, articolo 11, D.Lgs. n. 446/1997 prevede tuttavia che ai seguenti soggetti:

- ◆ società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate;
- ◆ persone fisiche esercenti attività commerciali;
- ◆ esercenti arti e professioni;

la deduzione forfetaria è attribuita in misura maggiore rispetto a quella spettante alla generalità dei soggetti IRAP (come sopra evidenziato in tabella).

La Legge di stabilità 2016 comma 123, dispone, a decorrere dal 2016, un aumento della deduzione di cui alla lettera d-bis) del comma 4-bis che, si ricorda, era già stata oggetto di modifiche, dal 2014, ad opera della sopra citata Legge n. 228/2012.

In conclusione, a decorrere dal 2016, la deduzione di cui all'art. 11, comma 4-bis, lettera d-bis), D.Lgs. n. 446/97, è così determinata:

SCAGLIONI DI BASE IMPONIBILE	DEDUZIONE 2015	DEDUZIONE 2016
fino a € 180.759,91	€ 10.500	€ 13.000
da € 180.759,92 a € 180.839,91	€ 7.875	€ 9.750
da € 180.839,92 a € 180.919,91	€ 5.250	€ 6.500
da € 180.919,92 a € 180.999,91	€ 2.625	€ 3.250

Si ricorda che:

- ◆ la deduzione in esame è fruibile (cumulabile) unitamente alle altre deduzioni IRAP riconosciute per il costo personale previste all'art. 11, D.Lgs. n. 446/1997;
- ◆ nel caso in cui:
  - ✓ il periodo d'imposta sia di durata inferiore o superiore a dodici mesi, e
  - ✓ l'attività sia iniziata o cessata in corso d'anno, l'importo delle deduzioni e della base imponibile deve essere ragguagliato all'anno solare (art. 11, comma 4-bis2, D.Lgs. n. 446/1997).

**DEDUZIONE PER  
LAVORATORI  
STAGIONALI**

L'articolo 11, comma 4-octies, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal 2015, ammette la deducibilità ai fini IRAP della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11:

- ◆ comma 1, lettera a), ovvero:
  - ✓ contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (punto 1);
  - ✓ deduzioni per il c.d. "cuneo fiscale", ovvero
    - forfetaria (punto 2);
    - forfetaria maggiorata per il Sud Italia (punto 3);
    - contributi assistenziali e previdenziali (punto 4);
  - ✓ deduzione spese per apprendisti (punto 5);
  - ✓ deduzione spese lavoratori in contratto di formazione lavoro (punto 5);
  - ✓ deduzione spese lavoratori disabili (punto 5);
  - ✓ deduzione spese per personale addetto alla ricerca e sviluppo (punto 5);
- ◆ comma 1-bis, ovvero la deduzione delle indennità di trasferta dei dipendenti degli autotrasportatori;
- ◆ comma 4-bis1, ovvero la deduzione forfetaria di € 1.850,00 per ogni dipendente fino ad un massimo di cinque;
- ◆ comma 4-quater, ovvero la deduzione, fino a € 15.000, del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, a condizione che si verifichi un incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

Detta previsione legislativa si applica ai seguenti soggetti passivi IRAP:

- ◆ società di capitali ed enti commerciali (art. 5);
- ◆ società di persone ed imprese individuali (art. 5-bis);
- ◆ banche e altri enti finanziari (art. 6);
- ◆ imprese di assicurazione (art. 7);
- ◆ professionisti e studi associati (art. 8);
- ◆ produttori agricoli e allevatori (art. 9).

I produttori agricoli non in regime di esonero, nonché le società agricole possono beneficiare della citata deduzione anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato, impiegato nel periodo di imposta purchè abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale (requisiti di cui al comma 1.1 del citato art. 11).

La Legge di Stabilità 2016, comma 73 ha stabilito dal 2016 che la deduzione è ammessa **anche, nei limiti del 70%** della differenza, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato **per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta**, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

<b>ELIMINAZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA DEL CONTO ECONOMICO</b>	<p>L'ulteriore novità, che ha interessato il modello Irap 2017, è scaturita dalle modifiche contabili che sono state apportate agli schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico, cioè dall'eliminazione dell'area straordinaria.</p> <p>A partire dal 2016 i proventi e gli oneri straordinari (rispettivamente le voci E20 ed E21 del bilancio) dovranno essere riclassificati nell'ambito dei costi e dei ricavi di esercizio; per tale motivo le <b>plusvalenze e le minusvalenze</b>, derivanti dalla <b>cessione di immobili non strumentali</b>, comunque rilevanti ai fini Irap, dovranno essere contabilizzate negli <b>altri ricavi e proventi</b> (voce A5 del Conto economico) <b>e negli oneri diversi di gestione</b> (voce B14 del Conto economico).</p> <p>In virtù di ciò sono stati <b>soppressi i seguenti righi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ IQ31 e IQ36;</li><li>◆ IP33 e IP41;</li><li>◆ IC47 e IC54;</li><li>◆ IE24 e IE29.</li></ul>
<b>RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE DEI CREDITI PER BANCHE E ASSICURAZIONI</b>	<p>Il D.L. 193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017) ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparando a quello della integrativa in favore del fisco (ossia i termini per l'accertamento).</p> <p>È pertanto <b>scomparsa dal frontespizio la casella specifica per l'integrativa a favore</b>, non essendo più necessario distinguere il tipo di integrativa (a favore o a sfavore) che si sta presentando.</p> <p>Il nuovo termine si applica anche alle integrative di annualità pregresse per le quali non sono ancora spirati i termini di decadenza per l'accertamento, con la conseguente <b>eliminazione della sezione XII "errori contabili" del quadro IS</b>.</p> <p>È stata invece inserita la <b>nuova sezione XVII</b>, per indicare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata l'integrativa a favore il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito che ne scaturisce (articolo 5, DI 193/2016).</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

SAPERE PER FARE

# LA DEDUCIBILITA' DELL'IMU NEL MODELLO REDDITI 2017

## INTRODUZIONE

Nel modello Redditi 2017 (periodo d'imposta 2016), è possibile **dedurre parte dell'IMU** relativa agli **immobili strumentali dal reddito d'impresa o professionale**. A stabilirlo è stata la **Legge di Stabilità 2014**, la quale ha previsto che per il periodo d'imposta 2013 fosse deducibile una quota pari al 30%, mentre a partire dal periodo d'imposta 2014 (UNICO 2015) e **a regime** la quota deducibile dell'IMU sia pari al **20%**.

Nella presente circolare, analizziamo la corretta compilazione del modello Redditi 2017 a tal fine.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. L'Imu pagata sugli **immobili strumentali** dalle imprese è **deducibile**?
2. Quali sono i **soggetti passivi interessati** dalla deduzione Imu dal reddito?
3. **Quali soggetti non possono dedurre l'Imu** dal reddito?
4. **Come va imputata** la deduzione dell'Imu dal reddito?
5. Cosa si intende per **beni immobili strumentali** ai fini della deducibilità dell'Imu?
6. Qual è l'**effetto** della deduzione Imu **sulla dichiarazione Unico**?
7. **Come si indica in Unico 2016** la quota Imu deducibile?

## DOMANDE E RISPOSTE

### **D.1 L'IMU PAGATA SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALLE IMPRESE È DEDUCIBILE?**

**R.1 Fino al periodo d'imposta 2012 (UNICO 2013), l'IMU** pagata sugli immobili strumentali da imprese e professionisti **non era deducibile** dal reddito d'impresa o professionale.

Poi, la **Legge di Stabilità 2014** (Legge n. 147 del 27.12.2013), all'art. 1, commi 715 e 716, ha previsto che **l'IMU pagata sugli immobili strumentali** sia **deducibile dal reddito d'impresa e professionale** nella misura del:

- ◆ 30% per il periodo d'imposta 2013 (UNICO 2014);
- ◆ **20% a regime a partire dal periodo d'imposta 2014** (quindi, **da UNICO 2015**).

Si precisa che la **deduzione** si applica sul reddito d'impresa o sul reddito di lavoro autonomo, ma **non direttamente sul reddito complessivo (quadro RN)**, che include anche altri redditi, quali i redditi fondiari, i redditi diversi, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, ecc.

**Sul reddito complessivo** si ha **solo l'effetto indiretto dovuto all'abbattimento del reddito d'impresa o professionale**.

L'imposta resta, invece, **indeducibile ai fini IRAP**.

### **D.2 QUALI SONO I SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI DALLA DEDUZIONE IMU DAL REDDITO?**

**R.2** La deduzione dell'IMU pagata sugli immobili strumentali interessa i **soggetti passivi titolari di reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione**, pertanto:

- ◆ **le società e gli enti commerciali residenti** (es. Spa; Srl, Sapa);
- ◆ **gli enti non commerciali**, con riguardo all'**IMU sui beni relativi all'attività commerciale esercitata**;
- ◆ **le società in nome collettivo, in accomandita semplice** ed equiparate e **le imprese individuali, familiari o coniugali** (per l'IMU sui beni relativi all'attività commerciale esercitata);
- ◆ **le persone fisiche, le società e gli enti non residenti** che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante **stabili organizzazioni**;
- ◆ **i professionisti e gli studi professionali**;



- ◆ le società di persone e le imprese individuali in **contabilità semplificata**.

### D.3 QUALI SOGGETTI NON POSSONO DEDURRE L'IMU DAL REDDITO?

**R.3 Non possono portare l'IMU in deduzione dal reddito** i seguenti soggetti:

- ◆ i soggetti che **non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo**;
- ◆ i soggetti che **non hanno beni immobili strumentali nel proprio attivo patrimoniale**.

### D.4 COME VA IMPUTATA LA DEDUZIONE DELL'IMU DAL REDDITO?

**R.4** La Legge di Stabilità 2014, nel prevedere la possibilità di dedurre una quota dell'IMU pagata relativamente agli immobili strumentali, non ha anche specificato il **criterio di imputazione** di tale deduzione. Si ritiene applicabile, tuttavia, quanto previsto dall'**art. 99, comma 1, secondo periodo del TUIR** per la deducibilità delle imposte diverse da quelle sui redditi, e cioè il **criterio di cassa**. Non assume, quindi, rilevanza l'anno di competenza dell'IMU, bensì l'anno di pagamento dell'imposta.

E' da dire, comunque, che generalmente i versamenti dell'IMU sono effettuati nel corso del periodo d'imposta che risulta essere di competenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi (ad esempio: acconto e saldo IMU per il 2016 generalmente sono stati pagati nel 2016 e, quindi, non ci sono dubbi sul fatto che la deduzione trovi spazio nel mod. Redditi 2017).

La **Circolare n. 10/E/2014, al punto 8.2**, ha precisato che, sebbene ai fini della deducibilità rilevi l'anno di pagamento dell'imposta (deduzione nel modello Redditi 2017 dell'IMU pagata nel 2016, anche se non di competenza 2016), **non è comunque possibile portare in deduzione l'IMU relativa ad annualità precedenti al 2013**, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l'IMU.

Ne deriva che, **ad esempio, con riferimento al modello Redditi 2017 (periodo d'imposta 2016):**

- ◆ **l'eventuale IMU 2012 versata tardivamente nel 2016 è indeducibile**, in quanto si tratta di un costo di competenza del 2012;
- ◆ **l'eventuale IMU 2013 pagata (tardivamente) nel 2016 è deducibile**, essendo un costo di competenza del 2013, anno a partire dal quale è stata consentita la deduzione;
- ◆ **l'IMU 2014 pagata entro il 31.12.2016 è deducibile**.

### D.5 COSA SI INTENDE PER BENI IMMOBILI STRUMENTALI AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DELL'IMU?

**R.5** Per poter portare in deduzione l'IMU dal reddito d'impresa o professionale è **necessario** che essa sia relativa agli immobili strumentali. Assume, pertanto, rilevanza a tal fine il **requisito della "strumentalità" del bene immobile.**

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano **beni immobili strumentali**, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuir:

- ◆ gli **immobili strumentali per destinazione**, cioè **utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore**, a prescindere dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo **l'utilizzo esclusivo (e non promiscuo)** esercitato direttamente dall'imprenditore possessore dell'immobile (e non da terzi), come chiarito anche al punto 8.1 della Circolare n. 10/E/2014;
- ◆ gli **immobili strumentali per natura**, cioè quelli **che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione**; si tratta degli immobili diversi da quelli abitativi ed appartenenti ai seguenti gruppi di categorie catastali:
  - ✓ **gruppo B** (es: collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei per deposito di derrate);
  - ✓ **gruppo C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria e varia**, quali negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori);
  - ✓ **gruppo D (immobili a destinazione speciale**, quali opifici, alberghi, case di cura ed ospedali con fine di lucro, istituti di credito),
  - ✓ **gruppo E (immobili a destinazione particolare**, quali costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;
  - ✓ **gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati**, a condizione che la destinazione ad uso ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria).

Si precisa che, **per le imprese individuali**, la **strumentalità** dell'immobile richiede (art. 65 del TUIR) la **preliminare iscrizione del bene in contabilità** (nel libro inventari, nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria). Pertanto, se l'immobile è utilizzato ai fini dell'impresa ma non è stato contabilizzato, l'imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.

Per i **lavoratori autonomi**, invece, la **strumentalità** dell'immobile è **solo** quella **per destinazione** e si prescinde dalla contabilizzazione del bene.

**La deducibilità dell'IMU non vale, invece**, per gli immobili destinati alla vendita (i c.d. "**beni merce**", per i quali, comunque, l'IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013), né per gli "**immobili patrimonio**", a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Sono, inoltre, **escluse** dalla deduzione **le aree fabbricabili.**

#### **D.6 QUAL È L'EFFETTO DELLA DEDUZIONE IMU SULLA DICHIARAZIONE UNICO?**

**R.6** In dichiarazione, la deduzione della quota dell'IMU sugli immobili strumentali implica l'applicazione:

- ◆ di una **variazione in aumento pari alla quota non deducibile** (80% per il 2016);
- ◆ di una **variazione in diminuzione pari alla quota deducibile** (20% per il 2016).

#### D.7 COME SI INDICA NEL MODELLO REDDITI 2017 LA QUOTA IMU DEDUCIBILE?

**R.7** Per i **professionisti**, la deduzione dell'IMU comporta la compilazione, nel modello **Redditi PF 2017**, del **rigo RE19 ("altre spese documentate")**, **colonna 3 "IMU fabbricati"**, dove va indicato, appunto, per il periodo d'imposta 2016, il **20% dell'IMU pagata sui fabbricati strumentali**. Il dato va inserito **anche in colonna 4** insieme a tutte le altre spese non documentate. Nelle medesime colonne va indicato **anche il 20%** dell'imposta municipale immobiliare (**IMI**) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con Legge provinciale n. 3/2014, e dell'imposta immobiliare semplice (**IMIS**) della provincia autonoma di Trento, istituita con Legge provinciale n. 14/2014.

<b>RE19</b> Altre spese documentate	(di cui <sup>1</sup>	Irap 10% <sup>2</sup>	Irap personale dipendente <sup>3</sup>	<b>IMU fabbricati</b> <sup>4</sup>		
		,00	,00	,00	,00	,00

20% dell'Imu versata

Le **imprese individuali**, invece, dovranno indicare il **20% dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS relativa agli immobili strumentali**:

- ◆ se in **contabilità ordinaria**, al **Rigo RF55** tra le "**altre variazioni in diminuzione**", con il **codice 38**:

20% dell'IMU/IMI/IMIS sui fabbricati strumentali

<b>RF55</b> Altre variazioni in diminuzione	<b>38</b>	2		3	4	5	6		
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00			53

- ◆ se in **contabilità semplificata**, tra gli altri componenti negativi di reddito di cui al **rigo RG22**, indicando il **codice 23**.





## LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Risoluzione n. **63/E** del **30 Maggio 2017**

L'Agenzia istituisce i codici tributo da "T-030" a "T-039" per il versamento, con modello F24, dei tributi derivanti dagli atti oggetto di reclamo e mediazione emessi dagli enti provinciali.

---

Risoluzione n. **64/E** del **30 Maggio 2017**

L'Agenzia rinomina i codici tributo "3936", "3937" e "3938" (contributo di soggiorno Roma capitale) per consentire il versamento dell'imposta di soggiorno anche da parte degli altri comuni previsti dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. 23/2011, che dovranno utilizzare gli stessi codici tributo previsti per il comune di Roma (ora opportunamente ridenominati).

---

## I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Comunicato stampa del **26 Maggio 2017**

L'Agenzia informa che, con uno specifico regolamento, detta le disposizioni attuative dell'adempimento collaborativo, il cui obiettivo è promuovere e instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente, che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

---

Comunicato stampa del **29 Maggio 2017**

L'Agenzia informa che sono disponibili online una serie di risposte ad alcune domande relative alle nuove comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

---

Comunicato stampa del **30 Maggio 2017**

L'Agenzia informa che è disponibile, sul suo sito online, una nuova sezione dedicata alle attività per promuovere l'adempimento spontaneo, raggiungibile seguendo il percorso: "Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance".

## LO SCADENZARIO DAL 01.06.2017 AL 16.06.2017

Giovedì <b>15 Giugno 2017</b>	<b>Emissione e registrazione delle fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel <b>mese solare precedente</b> e risultanti da <b>documento di trasporto</b> o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Giovedì <b>15 Giugno 2017</b>	<b>Registrazione</b> nel registro dei corrispettivi, anche cumulativa, delle <b>operazioni</b> effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo <b>scontrino fiscale</b> o la <b>ricevuta fiscale</b> , da parte dei <b>soggetti esercenti il commercio al minuto</b> e assimilati.
Giovedì <b>15 Giugno 2017</b>	Termine per <b>annotare</b> , anche con unica registrazione, l'ammontare dei <b>corrispettivi</b> e di qualsiasi provento conseguito <b>nell'esercizio di attività commerciali</b> , con riferimento al mese precedente, dalle <b>associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro</b> ed dalle <b>associazioni pro loco</b> che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991.
Giovedì <b>15 Giugno 2017</b>	<b>Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati</b> (o effettuati in misura insufficiente) <b>entro il 16 maggio 2017 (ravvedimento breve)</b> , con pagamento degli interessi legali e della sanzione ridotta.
Giovedì <b>15 Giugno 2017</b>	<b>Comunicazione da parte di Equitalia</b> ai contribuenti che hanno presentato la "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" ex art. 6 D.L. 193/2016, dell'ammontare complessivo delle <b>somme dovute ai fini della definizione</b> , nonché quello delle singole rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.
Giovedì <b>16 Giugno 2017</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> corrisposti nel mese precedente
Giovedì <b>16 Giugno 2017</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo</b> corrisposti nel mese



---

	precedente
Giovedì <b>16 Giugno 2017</b>	Versamento <b>ritenute previdenziali INPS</b> operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel <b>mese precedente</b>
Giovedì <b>16 Giugno 2017</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte</b> sulle <b>provvigioni</b> corrisposte nel mese precedente
Giovedì <b>16 Giugno 2017</b>	Termine per la <b>liquidazione e il versamento dell'IVA</b> relativa al <b>mese precedente</b>
Giovedì <b>16 Giugno 2017</b>	<b>Termine di versamento</b> della <b>4° rata</b> dell' <b>Iva</b> relativa all'anno <b>2016</b> risultante dalla dichiarazione annuale <b>con la maggiorazione dello 0,33% mensile</b> , a titolo di interessi
Giovedì <b>16 Giugno 2017</b>	<b>Termine di versamento</b> della <b>prima rata dell'IMU 2017</b> , a titolo di <b>acconto</b> , da parte dei proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su <b>beni immobili per i quali l'imposta è ancora dovuta</b> .
Giovedì <b>16 Giugno 2017</b>	<b>Termine di versamento</b> della <b>prima rata della TASI 2017</b> , a titolo di <b>acconto</b> , da parte dei proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su <b>beni immobili per i quali l'imposta è ancora dovuta</b> .
Giovedì <b>16 Giugno 2017</b>	Versamento dell' <b>imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax")</b> effettuate nel mese precedente ( <b>Maggio 2017</b> ) da parte degli <b>intermediari finanziari</b> e dei <b>notai</b> che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei <b>contribuenti</b> che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
Giovedì <b>16 Giugno 2017</b>	Versamento della <b>seconda rata</b> , pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l' <b>immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2015 estromesso</b> da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2016.
Giovedì <b>16 Giugno 2017</b>	Versamento della <b>seconda rata</b> , pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta per le <b>assegnazioni / cessioni di beni</b> ai soci, effettuate entro il 30.9.2016. Il

versamento riguarda anche le società immobiliari  
trasformate in società semplici.